COMUNE DI CANTELLO
PROVINCIA DI VARESE
P. IVA 00404280125
Tel. 0332/419111 Fax 0332/418508

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Cantello, data del protocollo

OGGETTO: REGOLAMENTO ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passi vi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Cantello, in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Rientrano nella fattispecie di struttura ricettiva anche gli alloggi ammobiliati e locati con finalità turistica e le locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, ivi comprese quelle di cui al comma 2 del presente articolo, ubicate nel territorio del Comune di Cantello, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.
4. Gli interventi possono essere finalizzati alla destagionalizzazione, allo sviluppo di generali tematici e circuiti di eccellenza, alla implementazione tecnologica di interventi per favorire il

turismo giovanile e senile, allo sviluppo di migliorie che favoriscano Cantello come location per grandi convegni e eventi. Possono Inoltre, essere contemplati interventi sui servizi destinati alla funzione turistica, con particolare riguardo a progetti ecosostenibili i e relativi al turismo accessi bile e sullo sviluppo di punti d'accoglienza. L'imposta di soggiorno può essere uti lizzata per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per lo sviluppo di percorsi turistici e esperienziali per i ipovedenti o ipoudenti.

Articolo 3 - Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

1. L' imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Cantello, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive del territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei già menzionati canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi come normato all'art. 4 del D.L. n. 50/201 7 modificato dalla Legge del 30/ 12/2023 n. 213 Articolo 1 comma 63, siano esse piattaforme digitali od intermediari di altra natura.
3. L'imposta può essere pagata anche dai soggetti che gestiscono piattaforme on line cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive così come individuate all'art. 2 del presente regolamento. Essi rispondono in via principale per la riscossione e il versamento dell'imposta come stabilito dal D.L. 50/2017
4. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è i l gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
5. Il gestore della struttura è il soggetto che, a qualsiasi titolo, gestisce le strutture ricettive di cui all'art. 2.

Articolo 4 - Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento del Consiglio Comunale ai sensi dell'Art 4 del D. lgs. n.23 del 14 marzo 2011.
2. In particolare, la struttura tariffaria è articolata nel seguente modo:
 a. Hotel a 4 stelle o superiori, tariffe da € 2,50 a € 4,00 al giorno per persona;
 b. Hotel a 3 stelle, tariffe da € 1,50 a € 2,50 al giorno per persona;
 c. Hotel a 2 stelle e altre strutture ricettive, tariffe da € 0,50 a € 2,00 al giorno per persona;
3. La tariffa è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42 comma 2, lettera f) del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.

Articolo 5 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e i maggiori di anni 80;
 b) gli invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e tutti i soggetti di cui all' art. 3 comma 3 della L. 104/92;

c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente; i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente; per poter beneficiare dell'esenzione, i l paziente e gli accompagnatori, dovranno - ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. - dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'erogazione di prestazioni sanitarie al paziente ovvero alla necessità di prestare assistenza al predetto paziente;

d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;

e) gli studenti universitari che parteci pano a progetti di scambio culturale;

f) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;

g) gli studenti universitari fuori sede iscritti all'Università degli Studi dell'Insubria;

h) gli sposi in viaggio di nozze che esibiscano idonea documentazione a supporto;

i) i volontari della Protezione Civile che operano a Cantello in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Regionale o per emergenze ambientali ed umanitarie;

j) gli appartenenti alle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per motivi di servizio;

k) i soggetti ospitati a titolo gratuito dalle strutture ricettive, al fine di promuovere le attività turistiche e le offerte di settore a beneficio delle stesse, e per un limite massimo di 12 pernottamenti per anno solare.

Articolo 6 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'art. 3 che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, i l quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il responsabile d'imposta effettua il versamento al Comune di Cantello dell'imposta di soggiorno riscossa, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, preferibilmente tramite il sistema PagoPA presso:
 - gli uffici postali;
 - le banche;
 - i pubblici esercizi abilitati a PagoPA;
 - oppure attraverso il proprio home banking o tramite i servizi telematici offerti dall'Amministrazione comunale.

Articolo 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e dei responsabili di imposta

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Cantello sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, del prezzo praticato per notte e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Il responsabile d'imposta ha l 'obbligo di dichiarare al Comune di Cantello, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di

permanenza, il numero dei soggetti esenti, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima.

3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, per via telematica.
4. La dichiarazione di cui sopra deve essere trasmessa al Comune di Cantello anche in assenza di pernottamenti, in modo da consentire allo stesso di conciliare l'omesso versamento con l'assenza di pernottamenti imponibili.
5. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte del lo stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire riversamenti, comunicazioni mensili e dichiarazioni annuali distinte per ogni struttura nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 8 - Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo l, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di cui all'art. 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Articolo 9 - Sanzioni

1. 1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni dell'art. 8 e successive modificazioni.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997 e ss.mm. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articoli 9, 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art. 7 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro. Se la dichiarazione omessa o infedele comporta un'evasione d'imposta, si applica una sanzione proporzionale pari al 30% dell'imposta evasa, con un minimo di 500 euro. La sanzione può essere ridotta di 1/3 se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposi zion i della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Il periodo di prescrizione è quello ordinario, cioè quinquennale
5. Il Comune di Cantello, nel segno della trasparenza che lo contraddistingue, pubblica nella sezione dedicata della homepage del sito istituzionale le opere e i servizi realizzati grazie al gettito dell'imposta di soggiorno.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dal Comune di Cantello a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.

Articolo 11 - Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.

Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento.
2. Il Regolamento sarà pubblicato nelle forme di legge e sarà consultabile sul sito web del Comune di Cantello.